

## TECNOCASIC S.P.A.

SOCIO UNICO CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI  
LIBRO DELLE DELIBERE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

**DELIBERA N. 37 DEL 24 MARZO 2017**

**OGGETTO:** *fornitura di lance soffiatrici di fuliggine, supporti e raccorderia per il ripristino annuale di magazzino. Affidamento diretto ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016.*

L'Amministratore Unico della Tecnocasic S.p.A., in virtù dei poteri derivatigli dalla carica,

- **vista** la R.d.A. n. 417\_17 del 20/02/2017 a firma del Coordinatore del Polo Unico della Manutenzione, signor Giuseppe Zuddas, avente ad oggetto la richiesta di una fornitura di lance soffiatrici di fuliggine, supporti e raccorderia di marca "EOLO", necessari per il ripristino della scorta annuale di magazzino, ivi indicate con maggior dettaglio;

- **vista** la nota esplicativa interna del 1/03/2017, allegata alla R.d.A. di cui sopra, con la quale il signor Zuddas ha illustrato le ragioni che rendono indispensabile l'acquisto dei pezzi di ricambio in argomento il cui costo complessivo è stato stimato in € 126.357,00 circa;

- **considerato** che il signor Zuddas ha precisato che:

- 1) *"le canne soffiatrici, i relativi supporti, così come i ricambi per la parte esterna motorizzata del gruppo soffiatore, sono di esclusiva produzione EOLO"*;

- 2) *"tutti i produttori di soffiatori di fuliggine, da Clide Bergeman a Oshatz piuttosto che Decolux o Eolo, adottano un proprio sistema di agganci, rotazione, blocco, che rende in pratica obbligato l'utilizzo di ricambi di propria produzione"*;

- 3) *"anche per la definizione del materiale utilizzato per la costruzione delle lance, nel caso del nostro impianto, EOLO1000, non ha riscontro con le tabelle UNI"*;

- **visto** il parere del Settore Affari Legali in data 15/03/2017 che si trascrive di seguito per maggiore chiarezza e completezza espositiva:

*"(...) visto, infine, che l'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 al comma 2 lettera b) punto 2 recita che "nel caso di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando la concorrenza è assente per motivi tecnici e che detta eccezione si applica quando non esistono altri*

## TECNOCASIC S.P.A.

SOCIO UNICO CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI  
LIBRO DELLE DELIBERE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

*operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”;*

*tutto ciò premesso si espone quanto segue.*

*Con la nota soprarichiamata, il Coordinatore Unico della manutenzione, signor Giuseppe Zuddas, ha chiesto che la fornitura in oggetto, per la peculiarità dei suoi elementi dovesse essere di esclusiva produzione della Ditta “Termomeccanica EOLO”.*

*La necessità di rifornirsi di elementi originali di tale marca è dovuta alla non conoscenza, da parte della Tecnocasic, della composizione dei materiali usati dalla ditta “EOLO” per la realizzazione di dette Lance Soffiatrici e degli altri componenti corredati. Tale difetto è considerato, dal Coordinatore del P.U.M., di notevole importanza, in quanto, se la fornitura richiesta venisse effettuata da un'altra ditta, si avrebbero in dotazione lance soffiatrici e relativi accessori costruiti con materiali aventi caratteristiche tecniche differenti.*

*Infine, il Coordinatore Unico, ad ulteriore sostegno della richiesta a favore dell'acquisto in argomento dal produttore originario delle lance attualmente utilizzate, conclude asserendo che tutti i produttori di soffiatori di fuliggine adottano un proprio sistema di agganci, rotazione e blocco, che rende, pertanto, inevitabile l'utilizzo di ricambi originali. Dunque, da tutto quanto suesposto, risulta evidente che il caso de quo rientra a pieno titolo tra quelli previsti dall' art. 63 del D. Lgs. 50/2016 al comma 2 lettera b) punto 2 in quanto le motivazioni elencate nella predetta comunicazione possono certamente essere ricomprese nella previsione “quando la concorrenza è assente per motivi tecnici e che detta eccezione si applica quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli.....“. Di più, si sottolinea, che come previsto dall'art. sopraindicato non esistono (nel caso de quo) soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto” non avendo la Tecnocasic, infatti, nessun interesse oltre che quello di far eseguire la predetta prestazione nel modo più corretto ed opportuno (...); sostiene, quindi, il Settore Affari Legali che, preso atto degli elementi di fatto esposti dal signor Zuddas nella relazione a propria firma e considerata la sussistenza dei presupposti legislativi indicati, l'affidamento diretto della fornitura delle lance e accessori alla Termomeccanica EOLO può ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016;*

• **rilevata** la necessità di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento

**TECNOCASIC S.P.A.**

SOCIO UNICO CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI  
LIBRO DELLE DELIBERE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

**DELIBERA**

- di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera b) punto 2 del D.lgs. 50/2016, la fornitura di lance soffiatrici di fuliggine, supporti e raccorderia per il ripristino annuale di magazzino, meglio indicati nella richiesta di approvvigionamento n. 417\_17 del 20/02/2017, a firma del Coordinatore del Polo Unico della Manutenzione, signor Giuseppe Zuddas, alla Termomeccanica EOLO, con sede in Genova, via Bettini n. 32/2, previa formale approvazione del sottoscritto Amministratore Unico dell'offerta definitiva presentata da detto operatore economico in seguito a richiesta del preventivo di spesa a cura del Responsabile dell'Ufficio Acquisti;
- di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Gianmarco Serra a cui si dà mandato per il compimento di tutti gli atti inerenti e conseguenti.

**F.to L'Amministratore Unico**  
Dottor Giuseppe Cuccu